



COMUNE DI VILLA LAGARINA
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione N. 7 del 10/01/2024
della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Concessione contributo all'Unione Sportiva Quercia di Rovereto per l'organizzazione e la realizzazione della 46^a edizione del CROSS DELLA VALLAGARINA.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **dieci** del mese di **gennaio** alle ore **16:30** nella sala riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i Signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Giordani Julka	Si	
Vicesindaco	Laffi Luca	Si	
Assessore	Bortolotti Walter	Si	
Assessore	Manica Marta		Si
Assessore	Grandi Antonio	Si	

Assiste: **dott. Incapo Carlo Alberto Segretario Comunale**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Julka Giordani nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Concessione contributo all'Unione Sportiva Quercia di Rovereto per l'organizzazione e la realizzazione della 46^a edizione del CROSS DELLA VALLAGARINA.

Relazione.

Lo Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 56/2009 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 25/2014, n. 18/2015 e n. 10/2016, all'art. 16 dispone di sostenere e valorizzare le libere associazioni, le organizzazioni di volontariato e le organizzazioni del mondo del lavoro. Sancisce inoltre i valori fondanti dell'attività comunale, richiamando trasparenza ed imparzialità della medesima.

Lo stesso art. 16 inoltre disciplina la modalità di sostegno di attività e programmi, anche mediante stipulazione di convenzioni ovvero mettendo a disposizione mezzi e strutture occorrenti per il perseguimento delle proprie attività, oltre ad istituire un albo delle associazioni.

A tal fine con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49/2014, è stato approvato il Regolamento comunale relativo ai rapporti con le associazioni e all'assegnazione delle sedi, degli impianti sportivi e delle sale pubbliche; regolamento successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 25 di data 29 giugno 2021, recante *"Esame ed approvazione del nuovo regolamento comunale relativo ai rapporti con le associazioni e all'assegnazione delle sedi, degli impianti sportivi e delle sale pubbliche e per la concessione di contributi, sussidi e benefici economici"*.

Ai fini della presente deliberazione occorre esaminare gli articoli da 6 a 16bis, disciplinanti tra l'altro termini e modalità di presentazione delle domande di contributo, di assegnazione, di liquidazione, evidenziando peraltro come ai fini fiscali, le attività sostenute rientrano nell'ambito delle attività istituzionali senza scopo di lucro dei beneficiari.

In particolare, nel merito dei termini di presentazione delle domande, l'articolo 9 dispone che:

"I soggetti interessati ad ottenere la concessione di vantaggi economici dal Comune, nel caso di associazioni devono essere iscritte all'Albo di cui all'art. 3 del presente regolamento, devono presentare debita domanda con le modalità indicate nel successivo art.13, secondo le seguenti specifiche:

a) per le attività prevedibili e ricorrenti: entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello in cui sarà svolta l'attività; il Comune è tenuto ad inviare formale risposta ai richiedenti entro il termine tassativo di 30 giorni dall'esecutività della delibera di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione;

b) per le iniziative da inserire nel "Piano annuale delle attività culturali e sportive": il termine di presentazione delle domande è fissato al 15 novembre dell'anno precedente a quello di realizzazione delle iniziative;

c) per le attività sportive: il termine per la presentazione delle domande è fissato:

c1) per i soggetti che svolgono le proprie attività seguendo il calendario scolastico (settembre – agosto), il termine è fissato al 31 maggio precedente all'inizio dell'attività (settembre del medesimo anno);

c2) per i soggetti che svolgono la propria attività seguendo l'anno solare, il termine è fissato al 15 novembre dell'anno precedente allo svolgimento delle attività;

2. per le iniziative non prevedibili e/o non ricorrenti, almeno 60 giorni prima dell'attuazione; il Comune è tenuto ad inviare formale risposta entro il termine di 30 giorni dalla data di protocollo della domanda. Si specifica che in questo caso, è esclusa ogni agevolazione per iniziative già attuate prima della risposta del Comune."

Con nota di data 31/10/2023 acquisita al protocollo comunale n. 9507/2023, l'U.S. QUERCIA, con sede in Rovereto ha presentato domanda di contributo a sostegno dell'organizzatore della manifestazione di assoluto rilievo nazionale giunta alla 46^a edizione denominata 'CROSS DELLA VALLAGARINA'.

Si tratta di una manifestazione ormai nota e consolidata, *elite* delle corse campestri italiane, inserita nei Grad Prix italiani ed europeo che si svolgerà il prossimo 28 gennaio 2024 sul territorio

del comune di Villa Lagarina, presso la località Giardini, considerato il contesto naturalistico e di dislivello che si presta ottimamente per il tenore della competizione sportiva.

Considerato il pregio e il richiamo turistico e sportivo che tale iniziativa ha per il Comune di Villa Lagarina, ai fini della valutazione circa l'accoglimento della richiesta di contributo, si fa riferimento all'art. 8 in combinato disposto con l'art. 11, comma 2 del citato regolamento comunale.

La richiesta di contributo, unitamente alla documentazione ad essa allegata, è stata esaminata applicando i criteri vigenti, ed in particolare i criteri e parametri per la quantificazione delle agevolazioni:

a) il grado di valorizzazione delle risorse disponibili, intese come:

- partecipazione di più soggetti nelle fasi di programmazione, organizzazione o gestione dell'iniziativa;
- coinvolgimento del mondo giovanile;
- capacità di autofinanziamento e diversificazione delle fonti di finanziamento;
- grado di apporto del volontariato, anche in relazione al possesso di specifiche competenze tecnico professionali;
- grado di utilizzo dei beni comuni;

b) la composizione dell'utenza e l'obiettivo di ampliare, anche con programmi mirati, l'ambito di utenza acquisito;

c) il grado di innovazione delle proposte;

d) la declinazione dell'attività, intesa come precisione, tempistica e coerenza nell'individuazione degli obiettivi, delle metodologie, dell'operatività e degli strumenti di controllo sullo svolgimento di quanto programmato;

e) l'entità complessiva delle spese derivanti dallo svolgimento della/e iniziativa/e;

f) il rapporto fra entrate ed uscite e l'entità del disavanzo presunto;

g) il raffronto con i finanziamenti destinati a soggetti affini per iniziative analoghe;

h) l'eventuale concorrenza di altre agevolazioni pubbliche e/o private;

i) il grado di sostenibilità ambientale delle attività proposte.

A corredo della richiesta l'U.S. Quercia ha presentato anche una relazione, le dichiarazioni ai fini fiscali e un bilancio preventivo riportante un ammontare di spesa di €. 41.500,00.- e di entrata di €. 33.500,00.- con un disavanzo presunto di €. 8.000,00.-.

A seguito di approfondito esame della documentazione e di valutazione dell'iniziativa pertanto, si ravvisa l'opportunità di concedere il contributo all'US Quercia di Rovereto per l'organizzazione e realizzazione della 46^a edizione del CROSS DELLA VALLAGARINA, determinandone l'importo in complessivi €. 3.500,00.-, specificando che si tratta di una manifestazione interamente organizzata e con la responsabilità della citata Unione sportiva Quercia di Rovereto, pertanto non sussiste alcun rapporto sinallagmatico con il Comune.

Tutto ciò premesso e relazionato;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista ed esaminata la domanda di contributo e relativa documentazione allegata presentata dall'U.S. Quercia, avente sede in Rovereto, acquisita al protocollo comunale in data 31/10/2023 per l'organizzante della manifestazione sportiva denominata '46° CROSS DELLA VALLAGARINA' che si svolgerà il prossimo 28 gennaio 2024 sul territorio del comune di Villa Lagarina;

Visto il Regolamento per la concessione di contributi, sussidi e benefici economici ad enti, associazioni e soggetti privati citato in premessa;

Vista ed esaminata la documentazione prodotta dall'Unione sportiva richiedente e ritenuto di poter accogliere la richiesta;

Visto l'articolo 19 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L – modificato dal DPREg. 1 febbraio 2005 n. 4/L), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale

5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22;

Viste la L.R. 3 agosto 2015 n. 22 e la Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visti il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e il D. Lgs. 10 agosto 2014, n.126;

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei comuni della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con D.P. Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale n. 18 del 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. n. 118 del 2011, e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Dato atto che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

Visto il capo III "*Disposizioni in materia contabile*" nuovo "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 di data 26/09/2023;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 5 dicembre 2023, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;

Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 44 di data 5 dicembre 2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026;

Vista inoltre la deliberazione di Giunta comunale n. 165 di data 13 dicembre 2023, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – PEG 2024 – 2026 schede finanziarie, investimenti e schede obiettivi, nonché la successiva deliberazione n. 171 di data 20 dicembre 2023 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO 2024-2026;

Visto il piano triennale anticorruzione 2021-2023 approvato con delibera giuntale n.16 del 18/2/2021;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e di regolarità contabile espressi rispettivamente dal Segretario Comunale e dal Responsabile dell'Area economico finanziaria, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Visto lo Statuto Comunale;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di accogliere, per le motivazioni tutte esposte in premessa, ai sensi del combinato disposto dei cui agli artt. 8 e 11 comma 2 del vigente Regolamento per l'erogazione di contributi, la domanda di contributo presentata dall'Unione Sportiva Quercia di Rovereto per l'organizzazione e realizzazione della manifestazione sportiva denominata 46° CROSS DELLA VALLAGARINA che si svolgerà sul territorio del Comune di Villa Lagarina in data 28 gennaio 2024;
2. di determinare l'ammontare del contributo in complessivi €. 3.500,00.-;
3. di impegnare l'importo di €. 3.500,00.= al capitolo di PEG del bilancio previsionale finanziario 2024 – 2026 in corso di gestione, esercizio 2024 che presenta la necessaria disponibilità, come da prospetto finanziario in calce al presente atto;
4. di dichiarare che l'obbligazione di cui al precedente punto 1 del presente dispositivo diventa esigibili nel corso del 2024;

5. di precisare che il pagamento del contributo concesso avverrà previa presentazione della seguente documentazione:
 - Richiesta di liquidazione;
 - Relazione sull'attività svolta;
 - Bilancio consuntivo evidenziante entrate, spese e disavanzo riportato;
 - Documentazione contabile comprovante la spesa effettivamente sostenuta per un ammontare pari almeno alla spesa ammessa a contributo;
 - Dichiarazione di assoggettamento alla ritenuta d'acconto;
6. di chiarire inoltre che i contributi concessi potranno essere oggetto di revoca ovvero rideterminazione in riduzione, qualora siano realizzate attività difformi da quelle oggetto del contributo senza che sia pervenuta debita comunicazione sulla variazione dell'attività, ovvero qualora il disavanzo a consuntivo sia minore rispetto a quello del bilancio preventivo presentato a corredo della richiesta di contributo;
7. di dare atto che sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e di regolarità contabile espressi rispettivamente dal Segretario Comunale e dal Responsabile dell'Area economico finanziaria, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
8. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 3 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
9. di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - a) ricorso amministrativo, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
 - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

MISSIONE/ PROGRAMMA	CAPITOLO	OGGETTO IMPEGNO	N. IMPEGNO	ANNO	IMPORTO
06.01	5640	Contributo per l'organizzazione del 46° CROSS DELLA VALLAGARINA	208	2024	€ 3.500,00

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
dott.ssa Julka Giordani



Il Segretario Comunale
dott. Incapo Carlo Alberto

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD (duplicato nel sistema di conservazione del Comune)